

In data 04.08.2021 l'Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell'Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara - Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva [l'Accordo di interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 \(quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999\)](#) ), norma attinente all'istituto economico del cosiddetto "galleggiamento".

La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:

“se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all'art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.